



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**I Sezione Civile**

Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **157** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015**, avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 21/02/2018 e vertente

TRA

**FILOMENA MORIELLO**, C.F. MRLFMN50A59B715R, nata il 19/01/1950 a CAPUA, rappresentata e difesa dagli avv.ti NICOLA MARINO, FILOMENA MARINO e LUIGI MARINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

Attrice

E

**TIZIANA POLCINO**, C.F. PLCTZN65S41A783M, nata a Benevento il 1.11.1965, rappresentata e difesa dall'avv. UGO CAMPESE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

**FATTO e DIRITTO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, MORIELLO citava in giudizio POLCINO per vedere ordinarle di consentire la continuazione della locazione dell'immobile sito in Benevento al v.le Mellusi n. 134, interrotta per causa non imputabile all'attrice, per vederla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti (per i canoni versati alla Nazzaro Costruzioni srl e per tutte le spese di adeguamento dei locali affrontate dall'illecito sfratto; per tutti i danni patiti per la sospensione della propria attività e per la mancata istituzione dei corsi accreditati, per i danni all'immagine ed alla



reputazione e per i consequenziali danni psichici e fisici), nonché per vederla condannare al pagamento dell'avviamento commerciale, oltre al rimborso delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio POLCINO contestando *in toto* la domanda attorea e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento e di condanna al risarcimento dei danni, per essersi formato in ordine ad essa giudicato ai sensi degli artt 327 c.p.c. e 2909 c.c., nonché la prescrizione estintiva quinquennale *ex art.* 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni; in ogni caso contestandone anche la fondatezza nell'*an*, nonché l'assenza di prova in ordine al *quantum*; con condanna dell'attrice anche al risarcimento dei danni da lite temeraria *ex art.* 96, III co. c.p.c.

Alla luce della documentazione acquisita, appariva superflua l'ulteriore attività istruttoria pur reiteratamente richiesta da parte attrice.

Già nella sentenza n. 5554/2010 (allegata alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta e resa tra parti parzialmente diverse, di talchè non può trovare accoglimento l'eccezione del *ne bis in idem*), infatti, si era evidenziato che Moriello Filomena aveva cessato la propria attività già in data 15.9.2000, ossia un paio d'anni prima dello sfratto (cfr. verbale di sfratto del 18.10.2002 allegato da entrambe le parti), di talchè nessun danno diretto e giuridicamente rilevante può aver subito l'odierna attrice per effetto dello sfratto posto a fondamento della domanda attorea, né – quindi – può accogliersi la domanda di condanna alla prosecuzione del contratto e al pagamento dell'indennità di avviamento, vista la pregressa cessazione della attività dell'attrice in proprio (attività continuata dalla srl costituita dall'attrice, ma estranea al presente giudizio).

Tale sentenza, per come riferito dalla convenuta e non contestata dall'attrice, non veniva impugnata da alcuno e, quindi, passava in giudicato e, ciononostante, in questa sede l'odierna attrice riproponeva la medesima domanda nei confronti dell'effettiva locatrice (nel precedente giudizio, invece, l'odierna attrice aveva citato solo il padre della locatrice), aggiungendovi la richiesta dell'indennità di avviamento e senza – però – contestare in alcun modo quanto ivi già accertato in ordine all'intervenuta cessazione dell'attività già dal 15.9.2000 (come del resto chiaramente evincibile anche dal verbale di sfratto, nel quale era dato leggere che – al momento dell'esecuzione dello sfratto – non vi era nessuno nell'immobile, in evidente smentita di quanto sostenuto dall'attrice nel proprio atto di citazione, nella parte in cui riferiva di aver subito l'onta della



presenza sui luoghi *degli alunni, dei docenti e dei responsabili della Regione Campania, della Amministrazione Provinciale, della Direzione Regionale del Lavoro, del Provveditorato agli studi e del C.P.A.* - cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).

La reiterazione della medesima domanda (sia pure nei confronti di un diverso soggetto), nonostante quanto già accertato dal Tribunale intestatario, giustifica anche una condanna al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96, III co., c.p.c., nell'entità quantificata direttamente in dispositivo in modo simile alle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del DM 55/14.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta la domanda;
2. Condanna FILOMENA MORIELLO a corrispondere direttamente all'Avv. CAMPESE UGO ex art. 93 c.p.c. le spese di lite relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € **4.835,00** (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisoria), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
3. Condanna FILOMENA MORIELLO al pagamento in favore di Polcino Tiziana di € **4.835,00** ex art. 96, III co., c.p.c., oltre interessi come per legge dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Benevento, 09/09/2018

Il Giudice  
(dott. ssa Ida Moretti)

